



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 22/02/2021 è comparso alle h 11.00 il Gestore della Crisi dott. Bruni, il sig. Frascone Pierino, l'avv. Raniero Manfredi, e l'advisor dott. Roberto Coccia. Il ricorrente è ospitato a turno da sua sorella, da suo cugino, o da qualche suo collega, alla Canalibus di Centobuchi; sempre nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno. Il ricorrente è cancellato dal 23 aprile 2019. Conferma la richiesta di liquidazione del patrimonio; con a sua disposizione 1.050,00 in essa cifra ricomprese le 150 euro mensili che deve al coniuge.

Il giudice, rilevato quindi che il ricorrente appare avere una situazione stabile, malgrado che sia senza fissa dimora, potendo contare su una rete di solidarietà di parenti e colleghi di lavoro; tenuto anche conto del suo ottimo pregresso inserimento nella società, quando era imprenditore di trasporti; pronuncia il seguente decreto:

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI Ascoli Piceno – SEZIONE Fallimentare

Il giudice, dr Pietro Merletti

designato alla trattazione della procedura iscritta al n. 1267/2019 ;

letta l'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e segg. Legge n. 3/2012 presentata da Frascone Pierino e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Valerio Bruni nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14 ter legge n. 3/2012 ;

ritenuto che infatti la relazione dell'OCC è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art 14 terdecies;

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7 comma 2 della l. 3/2012; si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, così come attestata dal professionista designato nella relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma 3; nella relazione sono inoltre descritte, oltre alle cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità di adempiere alle

obbligazioni assunte , le operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, la inesistenza di atti impugnati dai creditori;

rilevato, infine, che Non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato ; tale continuità appare, invece , funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

Rilevato in particolare che la situazione del ricorrente deve considerarsi meritevole di tutela, in quanto egli è stato imprevedibilmente travolto dalla crisi, che ha portato al fallimento del suo unico committente, quando egli era imprenditore; non essendo più soggetto ad altre procedure concorsuali in quanto cancellato da oltre un anno; ritenuto certo l'apporto promesso, che deriva dalla sua attività, detratto quanto a lui serve per vivere;

Ritenuto che la assenza di un patrimonio da liquidare, come è nel caso di specie, tendenzialmente non è di ostacolo all'accesso alla procedura, in quanto L'istituto della liquidazione è infatti strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del professionista, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione). Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mente è consentita l'istanza di fallimento in proprio da aprite di un imprenditore privo di beni mobili e immobili.

L'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione. Ulteriore conferma della inclusione nel concetto di patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili o mobili registrati si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono beni immobili o mobili registrati, si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono immobili o mobili registrati.

L'art. 14 quater della legge 3/12 prevede, infine, la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

P. Q. M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Frascione Pierino ex art. 14 ter L. 3/2012.

Nomina liquidatore il dott. Valerio Bruni;

dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; in particolare sospende la procedura derivata dal pignoramento presso terzi notificato il 29 aprile 2016 procedente Eni spa;

ordina la pubblicazione del decreto nella sola parte dispositiva e per una sola volta su “il Resto Del Carlino”;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se la debitrice vi è iscritta.

Dispone che il limite che possa trattenere il debitore è 1050,00 euro mensili, tenuto conto delle sue entrate e delle necessità esposte; in esso compreso quanto il Frascione deve dare al Coniuge in forza di sentenza. Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Ascoli Piceno, 22.02.2021

Il Giudice Delegato
dott. Pietro Merletti